

Giulio Nicola Nardo

Milano, 12 giugno 2017

MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALE
E TUTELA DEI TERZI

Programma

Introduzione:

- **ECONOMIA CRIMINALE, REGOLE DEL MERCATO E RUOLO “SOCIALE” DELLE MISURE DI PREVENZIONE** (premessa all’analisi della tutela dei terzi nelle misure di prevenzione patrimoniali ed ai rapporti con fallimenti ed esecuzioni immobiliari)

Prima parte:

- **RAPPORTI TRA MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E FALLIMENTO**

Seconda parte

- **LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE E LA TUTELA DEI TERZI**

ECONOMIA CRIMINALE, REGOLE DEL MERCATO E RUOLO “SOCIALE” DELLE MISURE DI PREVENZIONE



ECONOMIA CRIMINALE, REGOLE DEL MERCATO E RUOLO “SOCIALE” DELLE MISURE DI PREVENZIONE

- I ricavi illegali complessivi delle mafie sono quantificati in media in € 25,7 miliardi annui, pari all'1,7 % del PIL [rapporto Transcrime, Gli investimenti delle mafie, 2007-2013, www.transcrime.it]
- Il costo della corruzione è stimato in 60 mld € annui [fonte: Parlamento europeo].
- L'ammontare dei tributi evasi annualmente è di € 120 mld [fonte Corte dei Conti 2014].

ECONOMIA CRIMINALE, REGOLE DEL MERCATO E RUOLO “SOCIALE” DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ECONOMIA CRIMINALE, REGOLE DEL MERCATO E RUOLO “SOCIALE” DELLE MISURE DI PREVENZIONE

- **L'AGGRESSIONE AI PATRIMONI MAFIOSI HA UN'IMPORTANZA STRATEGICA NELL'AZIONE COMPLESSIVA DI CONTRASTO ALLE MAFIE:**
- Per la tendenziale maggiore difficoltà a sostituire le ricchezze confiscate rispetto agli affiliati arrestati,
- per la ricaduta negativa in termini di prestigio per il mafioso e per la rete delle sue relazioni e connivenze;
- per esigenze di equità sociale: togliere a chi ha costruito ricchezza illecitamente e restituire alla società.

L'IMPRESA IN SEQUESTRO TRA CRISI ED INSOLVENZA

- Importanza della professionalità dell'amministratore giudiziario e della funzionalità del sistema istituzionale che gli sta attorno: il recupero alla legalità dell'impresa in sequestro rischia di diventare paradossalmente un "costo" aggiuntivo non facilmente sopportabile.
- a causa ed in conseguenza del provvedimento di sequestro di prevenzione di norma vengono meno i fattori esterni all'impresa che ne avevano consentito lo sviluppo;
- Verosimilmente la misura di prevenzione determina una crisi finanziaria, con necessità di un "*radicale riorientamento strategico da realizzarsi mediante un piano che punti al conseguimento di un successo imprenditoriale nel pieno rispetto della legalità e dei sani valori imprenditoriali*"

Il “giusto” processo di prevenzione

- Il tema delle **interferenze delle misure di prevenzione patrimoniale sulla tutela dei diritti dei terzi**, siano essi reali o personali o di credito) è una materia di confine tra:
 - il Diritto penale (e di prevenzione),
 - il Diritto civile
- ciascuno con le sue regole, processuali e sostanziali, e con le sue sensibilità e con continue interferenze ed interconnessioni,
- il giudice civile può non essere pienamente attrezzato ad investigare in ordine alla buona fede nel senso richiesto dalla normativa antimafia, pur se la relativa clausola gli è ben nota in materia contrattuale e precontrattuale;
- il giudice penale si trova di fronte questioni assai specialistiche quali i privilegi e le cause di prelazione, i crediti bancari e di lavoro, il diritto delle obbligazioni e il diritto societario, a fronte della sostanziale “importazione” nel procedimento di prevenzione di istituti e moduli procedurali tipici del settore fallimentare, che non sempre appaiono conformi al sistema penalistico di quelle misure e della *ratio* che vi sottende.

Diritto transitorio

- Diritto transitorio
- *Sez. 3, **Sentenza** n. [18909](#) del 08/08/2013 (Rv. 627800)*
- Spetta al giudice civile - e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale - la competenza ad accertare in via definitiva la esistenza e l'entità di un credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente a prestazioni contrattuali intercorse con una società il cui intero capitale e il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimento di confisca quale misura di prevenzione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorché detta misura sia stata adottata dal giudice penale in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia).

Il “giusto” processo di prevenzione

Rilevanza della tematica della tutela dei terzi nelle misure di prevenzione patrimoniale:

- “radicamento” delle mafie anche nel Nord Italia;
- Incremento della risposta statuale di “aggressione” ai patrimoni mafiosi;
- Aumento conseguente delle interferenze con i diritti dei terzi e, quindi, con le procedure esecutive e con la tutela in generale di quei diritti:
 - tra le rispettive normative di riferimento (penalistica e civilistica) che non risolvono quei conflitti
 - tra gli organi gestori (a chi compete amministrare i beni ed eventualmente liquidarli?) e giudiziari, coinvolti,
 - tra esigenze sottese alle misure di prevenzione ed insopprimibile tutela dei terzi in buona fede

Il “giusto” processo di prevenzione

La *ratio* della normativa in materia di tutela dei terzi:

la sussistenza di limiti alla tutela dei terzi nelle misure di prevenzione patrimoniali è necessaria per salvaguardare le finalità proprie delle misure stesse, evitando che il mafioso si precostituisca una serie di creditori di comodo, con il limite della “incolpevolezza” del terzo;

- Corte cost. sent. 28 maggio 2015, n. 94: il sistema di tutela previsto dal cod. antimafia e dalla legge n. 228/2012 è complessivamente conforme alla Costituzione, perché fondato su un ragionevole bilanciamento di interessi (creditori/Stato)
- CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo): non è confliggente con la sua giurisprudenza l'istituto della confisca antimafia, quale misura indispensabile per contrastare il crimine, purché conforme all'art. 1, primo paragrafo, del protocollo 1 della Convenzione, nel senso non solo di essere irrogata in base ad una espressa previsione di legge, ma anche di realizzare il giusto equilibrio tra interesse generale e la salvaguardia dei diritti dell'individuo.

Il “giusto” processo di prevenzione

- La questione centrale è quella di verificare come attuare un equo contemperamento degli interessi in campo:
 1. da un lato l'interesse dello Stato ad impedire al proposto (nel caso delle misure di prevenzione *ex lege* 575/65 ed ora cod. antimafia) o all'imputato o indagato (nel caso degli artt. 12 *sexies* D.L. 306/92 e 321 c.p.p.) di continuare a disporre delle cose oggetto di provvedimenti di sequestro e/o di confisca
 2. dall'altro l'interesse dei terzi creditori a trovare soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie sui beni oggetto dei predetti provvedimenti coercitivi e a non vedere frustrati i propri legittimi diritti di garanzia.

Cass. SS.UU. civili, 7 maggio 2013, n. 10532

- Nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, prevale il secondo. Pertanto:
- é inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su quel bene pur anteriormente alla misura penale, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma transitoria dell'art. 1, comma 194, L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- nel rapporto tra ipoteca e confisca nel senso della **prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale**, indipendentemente dal dato temporale, posto che la confisca viene equiparata ex lege ad una delle cause di estinzione dell'ipoteca elencate dall'art. 2878 c.c.;
- l'acquisto del bene ad opera dello Stato si configura (tranne le eccezioni previste dalla legge) come a titolo originario e non più derivativo, mentre la tutela del terzo di buona fede si consuma sul piano risarcitorio e concorsuale.

Nozione di terzi interessati

- Terzi interessati dal provvedimento di prevenzione sono coloro che:
 1. vantano sul bene oggetto di sequestro e confisca diritti reali (formali intestatari del bene) o personali di godimento: pertanto, la misura ablatoria penale tenderebbe a sottrarre il bene sul quale il terzo esercita i poteri inerenti la sua situazione giuridica in rapporto con quel bene;
 2. Hanno trascritto sul bene prima del sequestro domande giudiziali inerenti diritti reali
 3. Vantano diritti di credito nei confronti del proposto, siano garantiti o meno da cause di prelazione:
 - creditori ipotecari con garanzia specifica su quel bene
 - creditori chirografari, che fanno affidamento sulla garanzia generica ex art. 2740 c.c.: pertanto, la misura ablatoria tende a ridurre l'area della garanzia patrimoniale del creditore
 4. sono soci di maggioranza o minoranza in caso di ablazione di quote di società
 5. sono legati al proposto da rapporti contrattuali
 6. vantano diritti di partecipazione in comunione.

Il concetto di “terzi” e le varie tipologie di sequestro

- **confisca amministrativa**
- **confisca penale:**
 1. confisca come misura successiva alla commissione di un reato (misura di sicurezza reale: art. 240 c.p.) e
 2. confisca preventiva
- **confisca di prevenzione:** legge n. 575/1965
codice antimafia
- **confisca allargata:** art. 12 sexies d.l. n. 56/1992
- **confisca per equivalente:** art. 644 c.p.
- **confisca ai danni dell'Ente:** d. lgs. n. 231/2001

Il sequestro e la confisca di prevenzione antimafia

- a) La situazione precedente al c.d. codice antimafia:
- prevalenza assoluta del sequestro penale *lato sensu* sul fallimento (anche per evitare che, attraverso fittizie posizioni creditorie create ad arte, il mafioso possa di fatto rendere inefficace la misura di prevenzione), essendo al curatore attribuito solo il potere di proporre incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. ed ivi tutelare le ragioni della massa dei creditori (Cass. Pen. 9 novembre 1987, Nicoletti).
 - prevalenza del fallimento rispetto alla pretesa statuatale di prevenzione, principalmente sulla base della natura derivativa dell'acquisto della proprietà in capo allo Stato, sì da non poter pregiudicare i diritti dei terzi incolpevoli (Trib. Palermo 24 luglio 1985).
 - o ancora prevalenza del sequestro preventivo rispetto alla procedura fallimentare solo se destinato a soddisfare una funzione di **prevenzione speciale** rilevante *erga omnes*;
 - criterio della cd. **prevenzione temporale**, in base alla priorità del vincolo sul patrimonio del debitore/proposto.

Il sequestro e la confisca di prevenzione antimafia

- **Cass. 22 aprile 1998, n. 1947:** la confisca determina un acquisto a titolo originario in capo allo Stato, ma la gestione giudiziaria dei beni non può prescindere dal pagamento dei debiti, pregressi e correnti,
- **Cass. ss.uu. pen. 8 giugno 1999, n. 9:** la confisca determina un acquisto a titolo derivativo in capo allo Stato, sicché i diritti reali di garanzia dei terzi sopravvivono alla confisca.

Il sequestro e la confisca di prevenzione antimafia

- **Cass. pen. 18.4.2007 n. 19761**: i terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 2 *ter* della Legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, ove non siano intervenuti nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione penale, l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti (da far valere poi in sede civile), costituite essenzialmente:
 - dall'anteriorità della trascrizione;
 - da una situazione soggettiva di buona fede.

Il sequestro e la confisca di prevenzione antimafia

c.d. codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011)

- **art. 23:**
- (co. 2) *“I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell’udienza in camera di consiglio”;*
- (co. 3) *che “All’udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l’assistenza di un difensore, nonché chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari;*
- (co. 4): *Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro”.*

Il sequestro e la confisca di prevenzione antimafia

- **art. 45 cod. antimafia:**

- *a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.*

- **art. 55 cod. antimafia:**

- *a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario*
- *Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.*
- *Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.*

Il sequestro e la confisca di prevenzione antimafia

- **art. 52 cod. antimafia:**

- *in parziale deroga al secco principio generale dell'art. 45, fa salvi (oltretutto i diritti di credito dei terzi aventi data certa anteriore al sequestro, anche) i diritti reali di garanzia costituiti in epoca antecedente alla misura di prevenzione, purché*
 - a) l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito (lett. a),
 - b) il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in **buona fede** il nesso di strumentalità (lett. b).

La buona fede

- **Cass. 30 giugno 2015, n. 36690:** In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità.
- **Cass. 16 giugno 2015, n. 32524:** In materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza per accertare la strumentalità del credito all'attività illecita.
- **Cass. 29 gennaio 2015, n. 10770:** l'onere di dimostrare la buona fede incombe sul titolare del credito
- **Cass. 29 gennaio 2015, n. 10770:** In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi).

Domande giudiziali inerenti diritti reali e misure di prevenzione

- azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e, più in generale, all'azione di restituzione del bene;
- azione di accertamento dell'intervenuta usucapione ex artt. 1158 ss. c.c.;
- azione di risoluzione (artt. 1453 ss. c.c.) o di nullità o annullabilità (artt. 1418 e 1425 ss. c.c.) di un contratto traslativo della proprietà e di condanna alla restituzione del bene.
- Tali giudizi possono essere:
 - ☐ pendenti al momento dell'adozione del sequestro e
 - ☐ con domanda trascritta anteriormente allo stesso;
 - ☐ con domanda non trascritta anteriormente
 - ☐ proposti successivamente al sequestro di prevenzione

Domande giudiziali inerenti diritti reali e misure di prevenzione

- **l'art. 55, co. 3 e 4, cod. antimafia** prevede che:
 - (co. 3) nel caso di sequestro che riguardi beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio civile, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.
 - (co. 4) In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

Domande giudiziali inerenti diritti reali e misure di prevenzione

- Qual è la sorte del giudizio civile?
- E quale l'ambito valutativo e decisionale del tribunale di prevenzione?
- La previsione ex art. 55, co. 4, della riassunzione del giudizio civile (in caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire) farebbe pensare alla necessità della **sospensione** dello stesso (più che ad una interruzione/improcedibilità).
- A definitivo chiarimento, il progetto di riforma prima indicato prevede espressamente che *“il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione”*.

I procedimenti di prevenzione extracodice

- Irretroattività della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 159/2011 (non applicandosi ex art. 117 ai procedimenti nei quali la proposta di misura di prevenzione (patrimoniale) è precedente al 13 ottobre 2011)
- disciplina transitoria, contenuta nella c.d. Legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), applicabile alle procedure non disciplinate dal cod. antimafia, in relazione a beni confiscati definitivamente (rimanendo fuori le ipotesi di mero sequestro non tradottosi ancora in confisca definitiva):
 - le azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità (comma 194);
 - gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca stessa sono estinti di diritto (comma 197).

I procedimenti di prevenzione extracodice

- Questione controversa:
- in caso di mero **sequestro** (o anche di **confisca non definitiva**) la procedura esecutiva
 - non deve essere sospesa
 - ed anzi può proseguire sino all'aggiudicazione.
- Cass. n. 22814/2013: valorizza *“l’art. 623 c.p.c., norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati del giudice dell'esecuzione civile, dettata a fini di coerenza dell'ordinamento processuale”*

I procedimenti di prevenzione extracodice

- In caso di **confisca definitiva**, invece:
 - l'acquisto del bene ad opera dello Stato si configura (tranne le eccezioni previste dalla legge) come a titolo originario e non più derivativo, mentre la tutela del terzo di buona fede si consuma sul piano risarcitorio e concorsuale.
- Tuttavia, **la procedura esecutiva segue il suo corso** (comma 195):
 - a) se il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero
 - b) se il bene è costituito da una quota indivisa già pignorata. In tal caso, ai fini della distribuzione della somma ricavata, si applica il limite di cui al comma 203, terzo periodo (minor importo tra il 70% del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso), e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204 (comma 196).

Le misure di prevenzione extracodice

- **Ricapitolando:**

- a) Sequestro di prevenzione**

- Proposta *ante* 13.10.2011: si applica la L. n. 228/2012, con conseguente prosecuzione della procedura esecutiva.
 - Proposta *post* 13.10.2011: si applica il cod. antimafia, con sospensione dell'esecuzione (art. 55).

- b) Confisca di prevenzione**

- Proposta *ante* 13.10.2011: si applica la L. n. 228/2012, con conseguente sospensione della procedura esecutiva ed estinzione di diritto di pesi ed oneri.
 - Proposta *post* 13.10.2011: si applica il cod. antimafia, con sospensione dell'esecuzione (art. 55) e liberazione dei beni da pesi ed oneri (art. 45).

I procedimenti di prevenzione extracodice

- La legge prevede uno specifico **procedimento per la tutela dei creditori**, i quali vengono intanto individuati (comma 198):
 - nei creditori ipotecari (con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro);
 - nei creditori che:
 - b1) hanno trascritto un pignoramento anteriormente alla trascrizione del sequestro;
 - b2) alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) sono intervenuti nella procedura esecutiva iniziata con pignoramento trascritto anteriormente al sequestro.
- Per essi, è previsto un onere (comma 199), a pena di decadenza (ed a prescindere dall'obbligo informativo gravante sull'Agenzia a norma del comma 206), in quanto debbono presentare al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (quindi, sezione penale o sezione misure di prevenzione, a seconda dei casi) domanda di ammissione del credito entro 180 giorni decorrenti dall'1 gennaio 2013 (o, in caso di confisca successiva a tale data, dal momento in cui la confisca diventa definitiva: comma 205) ai sensi dell'art. 58, comma 2, cod. antimafia (che detta il contenuto della domanda).

L'accertamento dei crediti

- La procedura di accertamento giudiziale del credito e di ammissione e pagamento dello stesso, disciplinata dai commi 200-203, é modellata sull'analogo procedimento previsto dall'art. 52 cod. antimafia, espressamente richiamato, con riferimento al procedimento dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. (ed in particolare ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 c.p.p.).
- In caso di positiva valutazione e, quindi, di accertamento dell'an e del quantum del credito ("opponibile" alla procedura), il giudice ammette il credito stesso al pagamento, dandone comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
- Quindi, l'Agenzia stessa:
- a) provvede nel termine previsto dal comma 201 alla liquidazione dei beni necessari per il pagamento, con le modalità previste dagli artt. 48, comma 5, e 52, commi 7-9, cod. antimafia;
- b) provvede, in esito alla liquidazione, alla redazione del c.d. piano di pagamento (in parallelo a quanto previsto dall'art. 61 cod. antimafia), individuando per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso e prevedendo pagamenti complessivi per un importo non superiore al minor importo tra il 60% del valore del bene ed il ricavato dell'eventuale liquidazione dello stesso (comma 203): ciò in analogia a quanto statuito dall'art. 53 cod. antimafia, che limita la garanzia patrimoniale dello Stato nel «limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi»;
- c) provvede alla comunicazione del piano a tutti i creditori interessati i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono proporre opposizione al tribunale del luogo che ha disposto la confisca; il tribunale, in esito ad un procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., decide in composizione monocratica con decreto non soggetto a reclamo (comma 203).

La confisca “allargata” e la confisca ex art. 240 c.p.

- **Cass. Ss.uu. Civ. 7 maggio 2013, n. 10532:**
- secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina della Legge di stabilità va estesa anche alle tutele dei terzi in presenza di confisca c.d. allargata

- **Cass. 7 ottobre 2013, n. 22814:**
- tendenza dell’ordinamento a generalizzare i principi codificati in tema di confisca quale misura di prevenzione, siccome informatori delle relazioni tra diritti di credito (e connessi diritti di azione anche esecutiva) e procedimenti penali, con conseguente prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore (anche ipotecario) del soggetto colpito dalle misure che, come quelle di prevenzione antimafia, comportano vincoli di amministrazione, gestione e di destinazione del bene colpito.

La confisca “allargata” e la confisca ex art. 240 c.p.

- **Cass., Sez. Un. pen., n. 9/1999:** la confisca prevista dall’art. 240 c.p. non travolge i diritti reali di garanzia dei terzi che provino di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole; le c.d. confische speciali (quale quella prevista dall’art. 644, ult. co., c.p. in tema di usura) si innestano nella disciplina generale, laddove non specificamente derogata: sicché anche la confisca ex art. 644 c.p. rimane soggetta al disposto dell’art. 240, comma 3, c.p.

Secondo quanto disposto dalla richiamata sentenza:

la confisca facoltativa inerente le cose che costituiscono il prezzo del reato, non opera se la cosa appartiene a persona estranea al reato, incontrando il limite dell’appartenenza dei beni a soggetti estranei al reato, dei quali il reo non abbia la disponibilità diretta o per interposta persona

La confisca “allargata” e la confisca ex art. 240 c.p.

- **Cass. ss.u. pen., 24 maggio 2004, n. 29951.**
 - sequestro c.d. impeditivo di cui all’art. 321, co. 1, c.p.p.: il giudice - a fronte di una dichiarazione di fallimento del soggetto a cui il bene appartenga - ben può disporre l'applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro
 - sequestro funzionale alla confisca, di cui all’art. 321, co. 2, c.p.p.:
 - a) confisca obbligatoria: il sequestro è insensibile alla procedura fallimentare;
 - b) confisca facoltativa *“l'autorità giudiziaria dovrà accertare caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione*